

## BOZZA PROTOCOLLO ATTI PROCESSUALI CIVILI (impostazione per punti)

Nell'ambito dell'introduzione e dello sviluppo del **processo civile telematico** nel procedimento contenzioso ordinario, con particolare riferimento al recente provvedimento ministeriale che attribuisce presso il Tribunale di Milano valore legale al deposito telematico dell'atto di costituzione del convenuto nonché ai successivi atti delle parti sino alle difese conclusive ex art. 190 c.p.c, si è ritenuto opportuno approfondire i requisiti minimi del contenuto dell'atto di parte al fine di renderne più agevole la consultazione.

In particolare, analizzata la struttura dell'applicativo che consente al Giudice la visualizzazione degli atti e dei documenti depositati in via telematica dalle parti (la cosiddetta **Consolle del Magistrato**) e delle caratteristiche di base di tutti gli applicativi in dotazione ai Professionisti, sono stati individuati i necessari requisiti di formazione dei *files* contenenti gli atti delle parti affinché possano essere esaminati con semplicità, anche al fine di consentire la progressiva eliminazione del lavoro di consultazione su carta ed in vista delle prossime funzionalità della Consolle (ad es. la possibilità di realizzare collegamenti ipertestuali).

Ciò in quanto, come è facile immaginare, la consultazione dell'atto depositato telematicamente e dei documenti ad esso allegati, deve costituire, per tutte le parti del processo, un procedimento agevole e non più gravoso di quello "cartaceo".

La redazione degli atti effettuata sulla base di tali principi (**validi anche in relazione al processo non telematico**) consentirà, inoltre, al Giudice di redigere una sentenza rispondente alle medesime caratteristiche, con esplicitazione e specificazione dei nodi decisionali come predeterminati negli atti dalle parti e quindi, con più agevole consultazione e valutazione della stessa.

Con questo obiettivo, pertanto, l'allegato **Protocollo degli atti processuali civili** si propone di identificare il contenuto minimo indispensabile degli atti di parte, in modo da rendere più agevole la consultazione nel corso del procedimento.

\*o\*o\*

### I Atto introduttivo del giudizio

- 1) inizia o si conclude con le **conclusioni in successione numerica**
- 2) contiene una **breve esposizione dei fatti** all'origine della controversia, oltre alle **argomentazioni giuridiche** a sostegno di ciascuna domanda
- 3) è **numerato e dotato di un indice di riferimento con suddivisione in punti** e relativi paragrafi (distinti per domanda, o riferiti a più domande), che consenta una rapida identificazione dei principali nodi del giudizio, anche al fine di agevolare la consultazione nell'ambito del processo telematico
- 4) contiene **l'elencazione numerica dei documenti** prodotti, **identificati per numero ove richiamati nel testo**<sup>1</sup>; non contiene una esposizione integrale dell'**eventuale**

---

<sup>1</sup> Tutte le produzioni documentali devono rispettare il disposto degli artt.74 e 87 disp. att. c.p.c. a pena di inutilizzabilità dei documenti prodotti: cfr. da ultimo Cass. n.5671/2010.

**normativa di riferimento** (quando di considerevole lunghezza) e della **giurisprudenza pertinente**: questi testi vengono resi **accessibili** -se necessario- **in un'apposita nota**

## **II Comparsa di costituzione ed atti successivi**

- 5) sono redatti con **analoghe modalità, seguendo**, ove possibile, **lo schema per domande e punti** predisposto dalla controparte, allo scopo di facilitare la comparazione fra le opposte tesi, con le integrazioni del caso
- 6) eventuali **domande riconvenzionali** sono distintamente elencate e illustrate analogamente
- 7) le **memorie ex art.183.6 cpc** si limitano alla illustrazione delle integrazioni relative al *thema decidendum*, alla indicazione dei mezzi di prova e alle nuove produzioni
- 8) **i nuovi documenti** sono prodotti **con numerazione che fa seguito a quella iniziale**
- 9) **la richiesta di mezzi istruttori**:
  - a) è "**titolata**", con identificazione della **finalità probatoria** e indicazione degli eventuali documenti di riferimento, per facilitare la valutazione di ammissibilità
  - b) precisa il **tempo presumibilmente necessario** per l'assunzione della prova, per agevolare la predisposizione da parte del giudice del **calendario del processo**
  - c) indica **per ciascun capitolo i testi** chiamati a deporre sullo stesso

## **III Trattazione da parte del giudice**

qualora negli atti depositati non risulti identificabile uno schema degli argomenti oggetto di causa, **il giudice invita le parti a predisporre uno schema** delle principali questioni

## **IV Comparsa conclusionale**

è numerata e strutturata **come gli atti precedenti**, in particolare con indice di riferimento suddiviso in punti e relativi paragrafi (eventualmente secondo lo schema concordato fra le parti e il giudice) e con richiamo dei singoli documenti identificati per numero

## **V Atti processuali**

in esecuzione dei criteri descritti nel presente protocollo, e in applicazione degli stessi, il giudice e gli avvocati potranno concordemente determinare, nella fase iniziale del giudizio o all'esito dell'espletata attività istruttoria, lo schema delle argomentazioni difensive e un **dato indicativo di ampiezza**, anche in termini di **numero massimo di pagine**, tenuto conto della natura e delle difficoltà delle questioni da affrontare

## **VI Sentenza**

è numerata e contiene una **motivazione per punti**, quando possibile corrispondenti a quelli illustrati dalle parti; **i documenti** citati sono **identificati con il numero di produzione**

## **VII Tipizzazione di atti processuali relativi a controversie ricorrenti**

**presso ciascuna sezione** potranno essere elaborati e diffusi **schemi** inerenti ai punti di trattazione rilevanti per la redazione di atti difensivi e sentenze relativi a **controversie ricorrenti**